

R.G. N. 50653 / 2011

SENTENZA N. 14021/16  
CRON. N. 66/19/16  
REP. N. 2136

**IL TRIBUNALE DI LUCCA**

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Massimo NIRO ;  
decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da

(C.f. : \_\_\_\_\_), domiciliato presso lo studio degli  
Avv. Angela GRASSESCHI e Roberto POLLONI, che lo rappresentano e difendono ;

**ATTORE**

contro

**BANCA DEI \_\_\_\_\_ S.p.A.** ( P. Iva : \_\_\_\_\_ ), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell' Avv. Raffaele FATANO  
( c/o Avv. Gianni BALDINI ), che la rappresenta e difende ;

**CONVENUTA**

e

);

**CONVENUTO CONTUMACE**

**OGGETTO :** Intermediazione finanziaria.

*Conclusioni dell'attore :* " Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere : 1. in via principale, accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione degli artt.81 cpv., 640 in relazione all'art.61 n.7 c.p. ( truffa aggravata ), 640-ter c.p.( frode informatica ), 485 c.p. ( falsità in scrittura privata ), art.167 D.Lgs. 24.2.1958 n.98 ( TUF : gestione infedele ), art.168 D.Lgs. 24.2.1958 n.98 ( TUF : confusione di patrimoni ) e art.646 c.p. ( appropriazione indebita aggravata ) da parte del Sig. l \_\_\_\_\_ i, per le causali e per i fatti descritti in premessa, condannare le parti convenute, in solido tra loro ai sensi e per gli effetti dell'art.31 comma 3 D.Lgs. 58 / 1998, a dare e pagare all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 85.000,00 e/o, sempre per i fatti e per le causali di cui in premessa, a restituire all'attore la somma di euro 85.000,00, oltre in ogni caso ad euro 40.000,00 a titolo di risarcimento danni ex delicto ; 2. in ogni caso, accertato come vero quanto esposto in premessa, condannare la Banca \_\_\_\_\_ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. \_\_\_\_\_ i, in via tra loro solidale, a corrispondere e/o restituire all'attore la somma di euro 85.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore il danno derivato dal mancato investimento delle somme consegnate al promotore finanziario negli strumenti finanziari richiesti allo stesso ( strumenti a basso rischio ), nella misura che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà determinata dal Giudice anche equitativamente ; 3. in ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento dei convenuti ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare gli stessi anche al risarcimento del danno morale e/o biologico, che si indica, in via equitativa, in euro 40.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia. 4. Accertare e dichiarare la falsità del documento ex adverso prodotto sub all.3 in accoglimento della domanda di querela di falso già presentata e in atti. Con vittoria di spese di lite ".

M



*Conclusioni della convenuta Banca* S.p.A. : " Piaccia all'on. Tribunale adito rigettare, per le eccezioni e ragioni espresse in premessa, la domanda proposta dall'attore. In estremo subordine perché, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità del [redacted], quale promotore di [redacted], dichiarato il concorso di colpa di parte attrice con giudizio di prevalenza per le ragioni tutte esposte in narrativa, contenere la responsabilità solidale della Banca nei limiti della percentuale accertata, compensando le spese di causa. In ogni caso, in virtù della domanda di regresso spiegata, dichiarare tenuto e condannare [redacted] a manlevare Banca [redacted] S.p.A. dal pagamento delle somme liquidate in favore di parte attrice, ivi comprese le spese di lite. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale a prova contraria di [redacted] sulla posizione riportata nel verbale di udienza del 19-2-2016 ".

Al termine della discussione orale della causa, all'udienza del 29-6-2016, pronuncia la seguente

### S E N T E N Z A

di cui viene data immediata lettura ex art.281-sexies c.p.c..

#### Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio la Banca [redacted] S.p.A. e [redacted], esponendo che l'attore nel luglio 2009 era stato contattato da [redacted], nella sua qualità di promotore finanziario di Banca [redacted] S.p.A., oggi fusa ed incorporata in Banca [redacted] S.p.A., il quale gli aveva proposto di divenire suo cliente al fine di investire i risparmi che, a quella data, erano depositati presso altro istituto; che l'attore era privo di cognizioni tecniche e finanziarie, era pensionato ed aveva conseguito il titolo di studio di licenza elementare e, per investire i suoi risparmi, si era sempre affidato ai suggerimenti dei funzionari della banca con la quale in quel momento intratteneva rapporti; che in occasione dell'apertura del rapporto il [redacted] aveva fatto sottoscrivere in bianco il contratto relativo al servizio di collocamento e di consulenza in materia di investimenti ed il contratto relativo ai servizi bancari di investimento, senza dare previamente alcuna spiegazione e senza esplicitarne il contenuto e, in ultimo, senza consegnarne copia all'attore, promettendo ed assicurando che avrebbe consigliato investimenti in fondi di [redacted] S.p.A. a capitale garantito, come espressamente richiesto dal cliente; che quindi l'attore, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, aveva consegnato al Leporatti, in data 22.2.2010, 12.3.2010 e 16.3.2010, n.7 assegni bancari di euro 10.000,00 ciascuno per essere investiti in strumenti finanziari a capitale garantito e il [redacted] aveva consigliato l'attore di non indicare il beneficiario degli assegni in quanto, a suo dire, la [redacted] S.p.A. avrebbe provveduto alla corretta indicazione con l'apposizione del timbro contenente l'esatta ragione sociale; che, inoltre, con bonifico del 23.11.2009 l'attore aveva disposto il trasferimento di euro 15.528,54 da Banca [redacted] S.p.A. a [redacted] S.p.A.; che in merito alle somme consegnate il [redacted] aveva affermato che vi era l'opportunità di investire in fondi comuni di Banca [redacted] S.p.A. a capitale garantito, riservati alla clientela primaria, caratterizzati da rendimenti di 2-3 punti percentuali superiori rispetto a quelli di fondi di altri intermediari operanti in analoghi segmenti del mercato; che l'attore, non ricevendo alcun documento da parte della [redacted] S.p.A. ed avendo constatato che le visite del promotore avvenivano con minor frequenza, nel periodo maggio-giugno 2010 aveva contattato il [redacted] per avere notizie in ordine all'andamento degli investimenti; che il [redacted] in un primo momento aveva riferito telefonicamente che gli investimenti andavano bene, ma successivamente aveva iniziato ad accampare scuse di

M



vario genere e, infine, aveva iniziato a negarsi e a non rispondere più al telefono; che nei primi giorni di luglio 2010 l'attore era stato avvisato da altri clienti del Leporatti che era apparso sulla stampa locale un articolo in cui si riferiva la notizia che il promotore non era stato in grado di restituire le somme ai clienti e, nel corso di un incontro con il [redacted] avvenuto nel luglio 2010 presso l'azienda di un altro cliente, aveva appreso che i risparmi degli investitori non c'erano più e che il [redacted] avrebbe fatto quanto poteva per restituire il denaro a tutti, dato che molti dei risparmi allo stesso affidati erano stati da lui distratti per far fronte ai gravissimi problemi economici in cui si era venuto a trovare; che la stampa locale aveva dato ampio risalto alla vicenda, che aveva interessato molti clienti sparsi in tutta la Toscana per importi ingenti, e verso la fine di luglio l'attore aveva ricevuto la lettera della banca convenuta in cui si comunicava che il [redacted] non faceva più parte della rete commerciale della medesima; che dalla documentazione richiesta alla banca era emerso che in data 27.5.2010 era stato emesso, all'insaputa e contro la volontà dell'attore, un assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro 15.000,00 a favore di terzi; che gli assegni sopra descritti per complessivi euro 70.000,00 erano stati incassati da terzi contro la volontà e all'insaputa dell'attore e il promotore aveva ammesso di aver commesso i fatti sopra esposti, rilasciando una spontanea dichiarazione; che l'attore con lettere in data 2.11.2010 e 11.1.2011 aveva chiesto la restituzione e/o il risarcimento del danno subito alla banca convenuta, ma senza ricevere alcun riscontro; che nei comportamenti del promotore [redacted] si ravvisavano gravi fatti di reato ed il medesimo aveva sottoscritto una dichiarazione confessoria in cui ammetteva i fatti a lui contestati; che la banca, solidalmente responsabile per il fatto del promotore, doveva restituire quanto questi aveva sottratto all'attore e comunque risarcire lo stesso dei danni causati, in base al disposto dell'art.31, terzo comma, del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58 del 1998), secondo il quale il cliente che ritenesse di aver subito un ingiusto danno causato dalla illegittima condotta del promotore finanziario poteva agire indistintamente sia nei confronti di quest'ultimo sia nei confronti dell'intermediario abilitato, al fine di ottenere il ristoro dei danni patiti; che l'art. 31 D.Lgs. 58 / 1998 aveva esteso l'ambito di applicazione della responsabilità non solo alle società di intermediazione mobiliare previste dall'art. 5 l. 1 / 1991, ma anche a tutti i "soggetti abilitati", dovendo intendersi per tali, ai sensi dell'art. 1 lettera r) D.Lgs. 58 / 1998, le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento; che per la configurabilità della responsabilità di cui all'art.31 D.Lgs. cit. era sufficiente dimostrare la riconducibilità del rapporto tra preposto e cliente all'attività del primo quale promotore finanziario dell'intermediario, nonché il rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, trattandosi di una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescindeva da ogni eventuale violazione di obblighi di controllo o di scelta del promotore e non veniva meno nemmeno in ipotesi di responsabilità penale in capo al promotore finanziario, come statuito da recente giurisprudenza sul punto; che, inoltre, vi era stata violazione da parte della convenuta dell'art. 21 del T.U.F., che imponeva ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi fossero sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, di disporre di risorse e procedure anche di controllo interno e di svolgere una gestione indipendente, sana e prudente, disposizione che risultava del tutto violata in quanto il promotore aveva omesso di acquisire dall'attore ogni informazione

M



necessaria al fine di valutare l'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione finanziaria e alla sua propensione al rischio e, inoltre, aveva operato come se il denaro fosse proprio, senza dare alcuna informazione al cliente.

Pertanto, l'attore ha chiesto di accogliere le conclusioni riportate in epigrafe ai punti 1, 2 e 3.

Si è costituita la Banca [redacted] S.p.A., deducendo che nelle circostanze di fatto esposte dall'attore non era dato rinvenire alcuna responsabilità della banca convenuta, in quanto il cliente aveva sì sottoscritto un contratto relativo ai servizi bancari e di investimento, ma il dossier titoli non aveva registrato alcuna movimentazione e sul conto corrente collegato risultava un'operazione in entrata e relativa all'accredito di un bonifico per euro 15.528,54 in data 23.11.09, nonché l'addebito in data 27.5.2010 di euro 15.000,00 a fronte della richiesta emissione di due assegni circolari per euro 10.000,00 ed euro 5.000,00, giusta distinta sottoscritta dal cliente, e nessun'altra operazione; che gli assegni per il complessivo importo di euro 70.000,00, che l'attore assumeva di aver consegnato al [redacted] perché fossero destinati ad investimenti per il tramite di [redacted], risultavano in realtà emessi da terzi in favore di beneficiari che risultavano aver regolarmente incassato le relative somme; che non vi era prova alcuna che le somme suindicate fossero state distratte dal promotore finanziario [redacted] né che il nome del beneficiario fosse stato aggiunto da quest'ultimo e la "dichiarazione confessoria" esibita non era idonea a dimostrare, nei riguardi della banca convenuta, il fatto illecito che si assumeva; che, pertanto, se qualche rapporto "economico" vi era stato tra l'attore ed il [redacted] oltre a quanto sopra evidenziato, questo certamente esulava dalle incombenze assegnate da [redacted] al promotore e, di conseguenza, con riferimento all'illecito che sarebbe stato perpetrato dal promotore [redacted] nessuna responsabilità della Banca era possibile individuare nella fattispecie dedotta in causa; che, pacificamente, ai fini della sussistenza di una particolare responsabilità indiretta come quella in esame, era necessario che un illecito fosse stato effettivamente commesso dal promotore e che sussistesse un adeguato nesso causale, che detto illecito fosse stato commesso nell'esercizio delle incombenze affidate dall'intermediario all'agente in occasione della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'espletamento degli altri servizi di investimento e che il danneggiato non avesse potuto evitare il danno con l'uso dell'ordinaria diligenza; che in casi del genere la prima valutazione del giudice doveva vertere sulla prova dell'illecito lamentato, da ritenere inesistente quando sorretta solo su affermazioni delle parti o pseudo-confessioni del promotore finanziario; che, in estremo subordine, si eccepiva che la condotta dell'attore si inseriva nel rapporto di causalità tra l'azione del colpevole e l'evento dannoso e si collocava come causa unica nella produzione dell'evento, con conseguente riconoscimento di un'efficacia causale e di una incidenza nella produttività del danno lamentato; che, infatti, anche secondo la Suprema Corte l'irregolare forma di pagamento assumeva rilievo qualora evidenziasse una colpa esclusiva, per imprudenza non scusabile, che avesse rivestito un'incidenza causale determinante nella creazione del danno; che nel caso di specie la consapevole violazione delle regole contrattuali e di buon senso, al cui rispetto l'attore era tenuto, era stata l'unica causa del fatto lamentato; che, inoltre, la domanda di danni proposta dall'attore era estremamente generica e presupponeva la dimostrazione del nesso causale tra la violazione ed il danno, circostanza questa non dedotta né provata; che, comunque, nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea fosse ritenuta fondata, la banca convenuta aveva interesse ad essere manlevata dal Leporatti, in quanto nella specie il danno lamentato dall'attore era addebitabile esclusivamente alla condotta colpevole del Leporatti e dello stesso cliente, non essendo ravvisabile alcuna responsabilità diretta della banca.

La convenuta Banca [redacted] riportata.

[redacted] S.p.A. ha concluso come in epigrafe

*M*



Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Nel corso del giudizio è stata espletata una prova testimoniale; quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza del 29-6-2016.

Considerato in diritto.

La domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta. Le circostanze di fatto dedotte dall'attore a sostegno della sua domanda risultano provate, all'esito del giudizio: anzitutto, è provato che l'attore ha consegnato al promotore finanziario n.7 assegni bancari dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno, incaricando il promotore di investire le somme in strumenti finanziari garantiti, e invece il ha utilizzato tali somme nel suo esclusivo interesse, versando gli assegni su conti di terzi dopo averli riempiti con l'indicazione del beneficiario, a totale insaputa del cliente

Ciò risulta dalla dichiarazione confessoria di prodotta in atti (doc. 6 di parte attrice), con la quale il medesimo riconosce di aver ricevuto dal in data 12.3.2010, 16.3.2010 e 22.2.2010 gli assegni sopra indicati e di averne fatto l'uso sopra menzionato, così distraendo le relative somme dal conto dell'attore; ma risulta anche dalla documentazione bancaria prodotta dall'attore, relativa alla consegna di n.3 assegni di euro 10.000,00 ciascuno dal al in data 22.2.2010, di n.1 assegno di euro 10.000,00 in data 12.3.2010 e di n.3 assegni di euro 10.000,00 ciascuno in data 16.3.2010 (doc. 3 di parte attrice).

Ancora, dalle deposizioni testimoniali di e è pure confermata la consegna degli assegni in questione dall'attore al promotore, con l'incarico di investire tali somme in strumenti finanziari a capitale garantito, ed il suggerimento del di omettere negli assegni l'indicazione del beneficiario in quanto vi avrebbe provveduto direttamente la banca: il primo teste fratello dell'attore, ha dichiarato di essere stato presente al momento della consegna al di n.3 assegni di euro 10.000,00 ciascuno, probabilmente nel febbraio 2010, con l'incarico dato al promotore di investire le somme in strumenti finanziari sicuri, e che in tale occasione "...il diceva a mio fratello di lasciare in bianco l'indicazione del beneficiario perché vi avrebbe provveduto la Banca"; il secondo teste figlio dell'attore, ha dichiarato di aver assistito alla consegna di alcuni assegni da parte del padre al sig., avvenuta in più occasioni sempre nell'abitazione dell'attore, pur non ricordando il numero e l'importo degli assegni, e di ricordare che il padre "...incaricava il promotore di investire le somme in strumenti finanziari garantiti", nonché ha confermato che in tali occasioni il consigliava all'attore di omettere l'indicazione del beneficiario negli assegni, poiché vi avrebbe provveduto direttamente la banca (cfr. verbali di udienza del 15-5-2015 e del 21-10-2015). Dall'insieme di tali elementi si ritiene dimostrato che le somme di euro 70.000,00 complessivi siano state effettivamente consegnate, a mezzo assegni, dall'attore

al convenuto, promotore finanziario di Banca S.p.A., affinché quest'ultimo le investisse in strumenti finanziari affidabili, e che invece siano state distratte dal con le modalità sopra indicate; né rileva in senso contrario la circostanza, emersa dall'istruttoria, che gli assegni consegnati siano stati sottoscritti da, moglie di, in quanto il relativo conto corrente era cointestato tra i due coniugi e la moglie riconosceva al marito l'intera proprietà delle somme.

Quanto, poi, all'importo di euro 15.000,00 di cui ai due assegni circolari emessi a favore di terzi, all'insaputa dell'attore secondo la sua prospettazione, nella dichiarazione confessoria sopra richiamata, redatta in data 28.9.2010, il riconosce di aver effettuato dal conto corrente del, a sua insaputa e senza la sua autorizzazione, un assegno a



favore di terzi per euro 15.000,00. Sul punto la Banca convenuta ha prodotto la richiesta di assegni circolari sottoscritta dall'attore in data 27.5.2010, contenente la richiesta di consegnare gli assegni a \_\_\_\_\_ e l'indicazione del beneficiario degli assegni medesimi ( \_\_\_\_\_ per entrambi gli assegni dell'importo di euro 10.000,00 e di euro 5.000,00 : All. 3 di parte convenuta ). A fronte di tale produzione l'odierno attore, pur riconoscendo la sottoscrizione apposta sul documento, ha disconosciuto il contenuto del documento, in quanto a lui non riconducibile, e quindi ha proposto querela di falso nei confronti di detto documento : querela di falso che è stata dichiarata ammissibile con ordinanza riservata in data 26-5-2014, ritenendosi la rilevanza del documento in questione, cioè la sua potenziale idoneità ad incidere sulla statuizione nel merito.

Il giudizio di falso instaurato in via incidentale deve essere deciso, come è noto, dal Collegio ( art.225 c.p.c. ), ma nella fattispecie in esame non appare necessario, per la decisione nella presente causa di merito, attendere la decisione del Collegio sulla verità o falsità del documento *de quo*. Infatti, le circostanze dedotte nell'interrogatorio formale deferito al convenuto contumace \_\_\_\_\_ ( capitoli sub a. e b. di cui alla dichiarazione di proposizione di querela di falso dell'attore in data 27.11.2013 ) ben possono ritenersi come ammesse, a seguito della mancata risposta del convenuto contumace ex art.232 c.p.c., di cui si è dato atto nell'udienza del 16-7-2014 : mancata risposta che dà la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio e degli eventuali documenti provenienti dall'altra parte ( Cass. 10827 / 2008 ). Nel caso di specie, le circostanze della compilazione e riempimento del modulo in data 27.5.2010 da parte del \_\_\_\_\_ a seguito della sottoscrizione ivi apposta anteriormente e separatamente dal \_\_\_\_\_ in assenza di qualsiasi indicazione, autorizzazione o consenso da parte dell'attore medesimo, oggetto dell'interrogatorio formale ammesso, appaiono confermate dal complessivo quadro probatorio, in particolare dalla dichiarazione confessoria del \_\_\_\_\_ già richiamata e dalle prove testimoniali, laddove è stato escluso che il beneficiario degli assegni indicato in \_\_\_\_\_ fosse un soggetto conosciuto da \_\_\_\_\_ e dalla sua famiglia ( v. deposizioni dei testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ).

Pertanto, appare dimostrato che il promotore \_\_\_\_\_ ha emesso i due assegni circolari per l'importo di euro 15.000,00 a favore di \_\_\_\_\_ all'insaputa e senza alcuna autorizzazione da parte dell'attore \_\_\_\_\_, così accogliendosi la domanda attorea anche in questa parte.

Quanto all'asserita responsabilità solidale della banca convenuta con il promotore finanziario \_\_\_\_\_, essa discende dall'art. 31, 3° comma, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ( D. Lgs. 58 / 1998 ), secondo cui *" Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale "*. E' indubbio che il \_\_\_\_\_ fosse promotore finanziario della Banca \_\_\_\_\_ S.p.A. ( già \_\_\_\_\_ S.p.A. ) e che i danni siano stati cagionati al cliente \_\_\_\_\_ nell'esercizio delle mansioni affidategli come promotore, come emerge dalle risultanze istruttorie già menzionate : dunque, sussiste la responsabilità della banca per i danni arrecati a terzi dal suo promotore finanziario, essendo all'uopo sufficiente un rapporto di "necessaria occasionalità" tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società ( Cass. 19166 / 2005 ); tale rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali

R



all'esercizio delle incombenze allo stesso affidate ( Cass. 1741 / 2011 ).

Quanto al preteso concorso di colpa dell'attore nella produzione dei danni, con particolare riguardo ad irregolari forme di pagamento ( v. comparsa di costituzione e risposta della banca convenuta, pag. 4 ), va rilevato che secondo la giurisprudenza la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; né un tale fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto ( Cass. 6829 / 2011 ). Dunque, non è ravvisabile nella specie alcun concorso del fatto colposo dell'attore ex art.1227 c.c., tale da poter giustificare una riduzione del risarcimento dovuto.

Ne discende che il promotore e la Banca sono tenuti in solido, ai sensi dell'art. 31 co.3 D.Lgs. 58 / 1998, al risarcimento dei danni arrecati dal primo all'attore, pari complessivamente ad euro 85.000,00, per le perdite delle somme di denaro subite dall'attore a causa delle condotte illecite, sopra descritte, del promotore. Sulla somma capitale devono calcolarsi gli interessi legali dalla data in cui il danno si è verificato ( art.1219 2° comma n.1) c.c. ), quindi dal 27.5.2010 per la somma di euro 15.000,00 e dalla data di negoziazione dei singoli assegni da euro 10.000,00 ciascuno per la rimanente somma di euro 70.000,00.

Quanto, poi, al risarcimento del danno non patrimoniale ( morale e/o biologico ) richiesto dall'attore in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal convenuto

, nel caso in esame appaiono sussistenti gli estremi di reato in tale condotta, considerati in astratto e a prescindere dall'effettiva sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi penalmente rilevanti o dalla sua punibilità ( Cass. 6651 / 1982 ): ne consegue che il danno morale soggettivo, in quanto derivante da reato ( art. 185 c.p. ), è sussistente *in re ipsa* e va liquidato in via equitativa, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, ritenendosi congrua una somma a questo titolo di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla data del 27.5.2010. Anche il pagamento di tale somma va posto a carico di entrambi i convenuti, in solido, in quanto l'art. 31 sopra citato stabilisce la responsabilità solidale del soggetto abilitato anche nel caso in cui i danni conseguano a responsabilità penale del promotore.

E', infine, fondata la domanda di regresso e di manleva avanzata dalla banca convenuta nei confronti del convenuto contumace, in quanto emerge dagli atti e da quanto già osservato che la responsabilità diretta per i danni arrecati all'attore è imputabile esclusivamente alla condotta colpevole del

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, dunque, i convenuti devono rifondere quelle dell'attore e il convenuto deve rifondere quelle del, visto l'accoglimento della domanda di manleva.

#### P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, così provvede :

- 1) condanna i convenuti Banca S.p.A. e, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 85.000,00, oltre interessi legali dal 27.5.2010 sulla somma di euro 15.000,00 e dalla data di negoziazione dei singoli assegni da euro 10.000,00 ciascuno sulla rimanente somma di euro 70.000,00;

R

- 2) condanna i convenuti Banca S.p.A. e in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 27.5.2010 ;
- 3) condanna il convenuto a rilevare indenne la convenuta Banca S.p.A. da quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore dell'attore in forza dei punti 1) e 2) della presente sentenza ;
- 4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in euro 382,00 per spese e in euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge ;
- 5) condanna il convenuto a rilevare indenne la convenuta Banca S.p.A. da quanto quest'ultima è tenuta a pagare in favore dell'attore a titolo di spese in forza del punto 4) della presente sentenza ;
- 6) condanna il convenuto al rimborso in favore della convenuta Banca S.p.A. delle spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge.

Lucca, 29-6-2016.

**Il Giudice**  
Dr. Massimo NIRO

